



Asse prioritario: I “Ammodernamento del Sistema Agricolo ed Agroindustriale”

Misura: G

Titolo: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo VII, articoli 25-28

Costo totale della misura: 142,85 MEURO

Costo pubblico della misura: 50 MEURO

Costo a carico del FEOGA: 16,88

1.- Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici:

- ammodernamento degli impianti di trasformazione agroindustriale;
- ammodernamento degli impianti di commercializzazione agroindustriale;
- aumento della produzione di qualità commercializzata, in particolare dei prodotti tipici e di qualità legati al territorio.

b) Obiettivi operativi

- incentivazione di investimenti negli impianti di trasformazione;
- incentivazione di investimenti negli impianti di commercializzazione;
- introduzione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti.

c) Collegamenti con altre misure e coerenza con la strategia

La misura trova collegamenti (interazione) in particolare con la misura degli investimenti aziendali, in quanto sono gli investimenti delle imprese agroindustriali ad influenzare i sentieri di sviluppo produttivo ed economico delle aziende agricole; al contempo un maggiore orientamento al mercato delle imprese agricole locali contribuisce all'evoluzione strutturale della trasformazione e commercializzazione agroindustriale. Da tali relazioni possono scaturire elevate condizioni di competitività per il sistema agricolo ed agroindustriale, da consolidare e migliorare con gli investimenti delle imprese agricole e quelle della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alle misure del presente PSR.

2 Descrizione tecnica della misura:

a) Tipologia degli interventi ammissibili

- realizzazione, ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento tecnologico di centri di deposito, confezionamento e imballaggio, finalizzati alla concentrazione di prodotti



agricoli, semilavorati o lavoratori, provenienti da più aziende agricole o di trasformazione e destinati alla commercializzazione verso clienti intermedi, anche mediante l'utilizzo di unità di trasporto adattabili alla movimentazione intermodale;

- investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali o investimenti intesi a superare i requisiti minimi in vigore in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;*
- investimenti intesi a superare i requisiti minimi in vigore in materia di sicurezza sul lavoro;*
- investimenti per recupero sottoprodotti e smaltimento di rifiuti di provenienza agroindustriale purché effettuati nell'ambito delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;*
- investimenti per nuove tecnologie;*
- investimenti hardware e software informatici;*
- investimenti materiali finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità, eco gestione ed audit e adesione a norme UNI EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale).*

Le spese ammissibili riguardano:

- a) la costruzione, l'acquisizione e il miglioramento di beni immobili, escluso l'acquisto dei terreni ;*
- b) le macchine e le attrezzature nuove, compresi i programmi informatici; può essere ammissibile l'acquisto di veicoli e di container specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese della distribuzione, purché trattasi di veicoli e di container direttamente e esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti;*
- c) le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.*

Risultano esclusi:

- prodotti provenienti da paesi terzi;*
- investimenti che non concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola interessati;*
- investimenti a livello di commercio al dettaglio;*
- l'acquisto di motrici di trasporto;*
- investimenti non ammortizzabili.*

Non viene altresì concesso alcun sostegno per:

- investimenti che contravvengano ai divieti od alle restrizioni stabiliti nelle organizzazioni comuni di mercato; nello specifico, non saranno ammessi a finanziamento investimenti che comportino il superamento delle limitazioni comunitarie esistenti nei diversi settori;*
- investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari;*
- iniziative volte a sostenere progetti di ricerca o la promozione dei prodotti agricoli.*

b) Settori interessati al sostegno degli investimenti: Criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di



commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1257/99 e dall'articolo 22 par. 1 del Reg. (CE) n. 1750/99, par. 2.

Nel paragrafo 5.1.3.2.10. sono stati individuati, a seguito di un'approfondita analisi della situazione e delle prospettive di medio-lungo periodo del sistema agricolo ed agroalimentare piemontese al fine di verificare l'esistenza di reali sbocchi di mercato, i settori, comparti e i prodotti suscettibili di sostegno agli investimenti da parte del PSR di sostegno per la fase (livello) della produzione agricola e per la fase (livello) della trasformazione e della commercializzazione.

Di seguito per ciascuno dei settori, comparti e prodotti prescelti come suscettibili di sostegno sono riportati i criteri di scelta per la fase della trasformazione e commercializzazione, con specificazione, secondo i casi, degli investimenti ammissibili, degli investimenti ammissibili a determinate condizioni, degli investimenti non ammissibili. Alla successiva lettera f) sono riportati alcuni livelli di criteri di priorità.

Tra i settori produttivi suscettibili di sostegno agli investimenti non compaiono l'acquacoltura ed i relativi interventi di trasformazione e di commercializzazione, in quanto trattasi nella fattispecie di settore escluso dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/99 e finanziabile tramite lo SFOP, di cui al reg. (CE) n. 1263/99.

I criteri di priorità degli investimenti della trasformazione e commercializzazione sono oggetto di trattazione in termini generali alla lettera f) "Criteri di priorità" del paragrafo 4. della misura "g" Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Criteri oggettivi di priorità potranno essere individuati e quantificati nelle "Istruzioni per l'applicazione del Piano" e/o nei bandi, tenendo conto in particolare di quanto disposto dall'articolo 37 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1257/99.

1. SETTORE CEREALI E RISO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

1. *gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento tecnologico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi di legge in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, senza aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *gli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di produzioni biologiche (Reg. CEE n. 2092/91), senza aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*



2. *gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a DOP/IGP nel comparto risicolo, senza aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
3. *Gli investimenti finalizzati all'adeguamento tecnologico e strutturale di impianti di lavorazione e di immagazzinamento dell'industria molitoria e di riserie, a condizione che non comportino un aumento della capacità di lavorazione e di immagazzinamento complessiva aziendale preesistente.*
4. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di più strutture (impianti) di lavorazione e di immagazzinamento dell'industria molitoria e di riserie, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di lavorazione e di immagazzinamento complessiva aziendale preesistente.*
5. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di più strutture (impianti) di essiccazione, stoccaggio e condizionamento dei cereali, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente.*
6. *gli investimenti riguardanti la realizzazione di nuove strutture (impianti) ed ampliamento di essiccazione, stoccaggio e condizionamento dei cereali, a condizione che una o più preesistenti strutture, singole o collettive, esistenti non siano adeguabili dal punto di vista tecnico, economico, degli standard della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale e delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti e che non si abbia aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale preesistente.*
7. *gli investimenti per la produzione di mangimi a base prevalente di cereali per l'alimentazione degli animali, a condizione che siano realizzati da imprese che garantiscano il controllo della filiera, e cioè garantiscano che gli stessi produttori di base, che forniscono la maggior parte delle materie prime all'unità (impianti) di trasformazione per la produzione di mangime, utilizzino la parte prevalente del prodotto trasformato e che non vi sia aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale preesistente.*

Investimenti non ammissibili

1. *investimenti riguardanti la realizzazione di nuove strutture (impianti) di lavorazione e di immagazzinamento, nonché ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti.*
2. *investimenti riguardanti le malterie, l'amido e prodotti derivati.*

2. SETTORE LATTIERO CASEARIO VACCINO E BUFALINO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

nel comparto del latte bufalino tutti gli investimenti materiali, anche se tali investimenti comportano un aumento della capacità di trasformazione aziendale.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *nel comparto del latte vaccino tutti gli investimenti materiali, a condizione che si tratti di prodotti biologici (Reg. CE n. 1804/99), di prodotti di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (DOP, IGP), di latte fresco pastorizzato, di*



prodotti tradizionali e a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale; un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale è ammessa solo nel caso di investimenti relativi ai formaggi Toma Piemonte DOP, Bra DOP, Raschera DOP e Castelmagno DOP ed allo yogurt.

- 2. nel comparto del latte vaccino tutti gli investimenti materiali relativi a prodotti freschi, a condizione che essi non comportino aumento della capacità di trasformazione aziendale e a condizione che essi comportino una parte rilevante di innovazione tecnologica di processo e di prodotto in corrispondenza dell'evoluzione della domanda finale ed intermedia.*

Investimenti non ammissibili

- 1. investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.*
- 2. investimenti che riguardano siero in polvere, burro, latte UHT, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati.*
- 3. investimenti nel comparto lattiero-caseario bovino che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi individuali di riferimento di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione.*

3. SETTORE LATTIERO CASEARIO OVICAPRINO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

- 1. sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. tutti gli investimenti riguardanti formaggi DOP (Murazzano e Robiola di Roccaverano) e di formaggi tradizionali freschi, anche se comportano un incremento della capacità di trasformazione aziendale.*

4. SETTORE OLEAGINOSE (SEMI DI COLZA, FAVE DI SOIA, SEMI DI GIRASOLE) E PROTEAGINOSE

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
- 2. gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di strutture (impianti) di lavorazione e di immagazzinamento, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di trasformazione e di immagazzinamento complessiva aziendale preesistente.*
- 3. gli investimenti materiali finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, di cui al Reg. (CEE) n. 2091/92, a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
- 4. gli investimenti materiali finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie (quali, per esempio, l'estrazione dell'olio con pressione a freddo), a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*

Investimenti non ammissibili

- 1. investimenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di estrazione e di immagazzinamento, nonché ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti*

5. SETTORE VINO E ALCOLI

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*



2. *investimenti che riguardino uve e vini di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (VQPRD), a condizione che essi non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
3. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di strutture di trasformazione e di conservazione, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e - e a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
4. *investimenti finalizzati alla riqualificazione aziendale con l'utilizzazione di prodotti provenienti da aziende biologiche, ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.*
5. *sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla produzione di succhi di uva solo nel caso di prodotti provenienti da aziende biologiche, ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91, e da aziende di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Investimenti non ammissibili

investimenti che non riguardino uve e vini di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (VQPRD).

6. SETTORE CARNE BOVINA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti materiali realizzati da strutture di lavorazione e preparazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, ai sensi del reg. CEE n. 820/97 e successive modificazioni ed integrazioni, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di produzione aziendale e a condizione che gli investimenti riguardino prodotti in linea con la evoluzione della domanda intermedia e finale.*
- 2. investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di unità di trasformazione (lavorazione e preparazione) di prodotti in linea con l'evoluzione dei consumi, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di produzione aziendale e a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala.*
- 3. sono ammissibili tutti gli investimenti materiali realizzati da strutture di macellazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, ai sensi del reg. CEE n. 820/97 e successive modificazioni ed integrazioni, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che i macelli abbiano una capacità pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina e che non vi sia un aumento della capacità di macellazione aziendale; come regola generale valida anche per le altre specie si precisa che la capacità di macellazione può essere relativa anche alla sommatoria di carni derivanti da più specie macellabili nello stesso impianto.*
- 4. investimenti di miglioramento tecnologico, impiantistico e strutturale in impianti con capacità inferiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina, a condizione*

che non vi sia aumento della capacità produttiva aziendale e che gli investimenti siano legati alla introduzione in azienda di sistemi volontari di tracciabilità delle carni.

- 5. investimenti di miglioramento tecnologico, impiantistico e strutturale in impianti con capacità inferiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina, a condizione che non vi sia aumento della capacità produttiva aziendale e che sia prevista la riqualificazione aziendale verso l'utilizzazione di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, di cui al Reg. (CE) n. 1804/99.*
- 6. sono ammissibili gli investimenti in impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti degli allevamenti e di macellazione;*
- 7. sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di unità di macellazione, a condizione che la nuova unità abbia una capacità di macellazione pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne bovina, che essi non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente e che prevedano il conseguimento di economie di scala; nelle aree svantaggiate di cui all'art. 18 del reg. (CE) n. 1257/99 sono ammissibili investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di più unità di macellazione, a condizione che non vi sia aumento della capacità produttiva aziendale preesistente.*

Investimenti non ammissibili

- 1. nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione.*
- 2. investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento.*
- 3. investimenti negli impianti di macellazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti.*
- 4. investimenti negli impianti di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale ciclo di lavorazione-stoccaggio.*

7. SETTORE CARNE SUINA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti materiali realizzati da unità di trasformazione e preparazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento*

di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. investimenti realizzati da unità di macellazione delle carni finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'attuazione di piani di autocontrollo certificati ai sensi della norma UNI 10854, all'introduzione di sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale in base alle Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che i macelli abbiano una capacità pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne suina e che non vi sia un aumento della capacità di macellazione aziendale; come regola generale valida anche per le altre specie si precisa che la capacità di macellazione può essere relativa anche alla sommatoria di carni derivanti da più specie macellabili nello stesso impianto.*
- 2. gli investimenti in impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti degli allevamenti e di macellazione;*
- 3. gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di macellazione, a condizione che la nuova unità abbia una capacità di macellazione pari o superiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne suina e che gli investimenti non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente e che prevedano il conseguimento di economie di scala.*
- 4. sono ammissibili gli investimenti realizzati da unità di macellazione con capacità inferiore a 3.000 tonnellate/anno di peso morto di carne suina a condizione che l'impresa trasformi in prodotti finiti almeno l'80% dei capi macellati.*

Investimenti non ammissibili

- 1. nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione.*
- 2. investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 30.000 q di peso morto/anno di carne suina.*
- 3. investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento.*
- 4. investimenti negli impianti di macellazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti.*
- 5. investimenti negli impianti di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, salvo quando non siano necessari per il normale ciclo di lavorazione-stoccaggio.*

8. SETTORE CARNE OVICAPRINA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

- 1. gli investimenti materiali realizzati da unità di trasformazione e preparazione delle carni finalizzati all'aumento della capacità di conservazione della carne, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti materiali realizzati da unità di macellazione finalizzati all'aumento della capacità di conservazione della carne, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni a fini di tracciabilità del prodotto, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente.*
- 2. sono ammissibili gli investimenti in impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti degli allevamenti e di macellazione;*
- 3. sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di macellazione, a condizione che sia previsto il conseguimento di economie di scala e che gli investimenti non comportino un aumento complessivo della capacità di macellazione preesistente*
- 4. sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di lavorazione, a condizione che sia previsto il conseguimento di economie di scala.*

9. SETTORE CARNI AVICOLE, CUNICOLE E DI STRUZZO

Criteria di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

1. *sono ammissibili tutti gli investimenti di unità di trasformazione e preparazione delle carni finalizzati all'ottenimento di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni) in linea con l'evoluzione dei consumi al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema di etichettatura delle carni di pollame a fini di tracciabilità del prodotto ai sensi del Reg. (CEE) n. 1538/91, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della produzione aziendale.*
2. *sono ammissibili tutti gli investimenti materiali di unità di macellazione, all'aumento della capacità di conservazione della carne al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico, al miglioramento della qualità e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla introduzione di un sistema di etichettatura delle carni di pollame a fini di tracciabilità del prodotto ai sensi del Reg. (CEE) n. 1538/91, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di macellazione.*
3. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed alla concentrazione di unità di macellazione, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di macellazione e che prevedano il conseguimento di economie di scala.*
4. *investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed alla concentrazione di unità di lavorazione, a condizione che sia previsto il conseguimento di economie di scala e che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di produzione.*
5. *investimenti di realizzazione, adeguamento/ampliamento nel caso di impianti di macellazione degli struzzi, a condizione che l'adeguamento degli impianti risponda alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad esempio, introduzione di idonei sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress).*

Investimenti non ammissibili

nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione.

11. SETTORE PATATE

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche, all'ampliamento ed adeguamento di strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione, all'ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione, ad incrementare la capacità di trasformazione nel caso di prodotti innovativi, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento del controllo della qualità dei prodotti e dei processi, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al miglioramento del controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale.

Investimenti non ammissibili

investimenti riguardanti la fecola ed i prodotti derivati dalla fecola-.

12. SETTORE FLOROVIVAISMO

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento od alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione, alla riorganizzazione delle strutture di commercializzazione all'ingrosso esistenti, al miglioramento della presentazione dei prodotti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti,, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.

Investimenti ammissibili a determinate condizioni



sono ammissibili gli investimenti per nuovi impianti all'ingrosso, a condizione che siano gestiti da imprese in grado di esercitare il controllo della filiera, di realizzare oltre ai servizi tradizionali altri servizi (ad esempio di informatizzazione, di intermediazione con gli operatori interni ed esteri) e di garantire una maggiore efficienza nell'adeguamento dell'offerta al mercato e nelle strutture di orientamento (ad esempio, selezione, mantenimento prodotto in celle frigorifere, controllo fitosanitario, shelf life del prodotto, packaging).

13. SETTORE UOVA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti materiali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al miglioramento e controllo della qualità e della presentazione dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene. a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di calibrazione e condizionamento delle uova.*
- 2. sono ammissibili tutti gli investimenti finalizzati alla produzione di ovoprodotti a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale.*
- 3. sono ammissibili tutti gli investimenti finalizzati alla trasformazione di produzione biologiche (Reg. CE n. 1804/99) a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione e conservazione aziendale.*

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e alla concentrazione di unità trasformazione, a condizione che essi prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di trasformazione preesistente.

Investimenti non ammissibili

investimenti finalizzati a potenziare le capacità di calibrazione e condizionamento delle uova e di produzione di ovoprodotti.

14. SETTORE PIANTE OFFICINALI E MEDICINALI

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili





1. *gli investimenti materiali all'adeguamento di impianti esistenti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti,, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, anche se comportano un aumento della capacità di lavorazione e commercializzazione dei prodotti.*
2. *finalizzati alla realizzazione di nuove strutture (unità) di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti, alla realizzazione di nuovi prodotti.*
3. *gli investimenti finalizzati alla trasformazione di produzione biologiche (Reg. CE n. 2092/91).*

15. SETTORE MIELE

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Investimenti ammissibili

1. *sono ammissibili tutti gli investimenti materiali finalizzati all'adeguamento di impianti esistenti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti,, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.*
2. *sono ammissibili finalizzati alla realizzazione od all'adeguamento di strutture destinate alle varie fasi della lavorazione (locali smielatura, stoccaggio prodotti)*
3. *sono ammissibili finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti.*
4. *sono ammissibili finalizzati al miglioramento delle condizioni di smielatura e invasettamento.*

16. SETTORE ORTOFRUTTA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

I criteri di scelta del presente settore tengono conto delle eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed espresse nel paragrafo 12.5.

Prodotti orticoli e frutticoli freschi





Investimenti ammissibili a determinate condizioni

nel caso delle specie orticole e frutticole tutti gli investimenti materiali finalizzati all'adeguamento e alla razionalizzazione e concentrazione di impianti di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione esistenti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti; un aumento della capacità di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione è ammissibile soltanto per i seguenti prodotti: melone, zucchino, fagiolo fresco, cavolfiore estivo, asparago, fragole e piccoli frutti (mirtillo e lampone).

Nocciolo

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

gli investimenti materiali negli impianti di lavorazione, essiccazione, conservazione e commercializzazione esistenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, anche se gli investimenti comportano un aumento della capacità di lavorazione, essiccazione, conservazione e commercializzazione.

Prodotti trasformati

Investimenti ammissibili a determinate condizioni

- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, al miglioramento della qualità e del controllo della qualità, al miglioramento tecnologico e della sanità dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all'adeguamento di impianti a sistemi di qualità, in base a Norme ISO 9000, ed ai sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 o in base alla Norme EMAS (Reg. CEE n. 1836/93), all'adeguamento di requisiti minimi in materia di ambiente e igiene non oltre il tempo massimo stabilito dalla legislazione vigente, al superamento di requisiti minimi in vigore in materia di ambiente e igiene, a condizione che gli investimenti non comportino un aumento della capacità della capacità di trasformazione; un aumento della capacità di trasformazione è ammissibile soltanto nel caso di prodotti innovativi in linea con le tendenze dei consumi finali ed intermedi.*



2. *gli investimenti finalizzati alla razionalizzazione e concentrazione di unità di trasformazione e commercializzazione, a condizione che gli investimenti prevedano il conseguimento di economie di scala e che non comportino un aumento della capacità di trasformazione; un aumento della capacità di trasformazione è ammissibile soltanto nel caso di prodotti innovativi in linea con le tendenze dei consumi finali ed intermedi.*

Investimenti non ammissibili

1. *investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento.*
2. *investimenti volti ad aumentare le capacità di lavorazione e trasformazione di pomodoro, pesche e pere sciroppate; in ogni caso è obbligatorio il rispetto delle quote e dei limiti produttivi stabiliti dalle o.c.m..*

17. SETTORE PIANTE DA FIBRA - CANAPA

Criteri di scelta a livello di trasformazione e commercializzazione

Condizione generale di ammissibilità

Tutti gli investimenti devono garantire il collegamento a monte con la fase della produzione .

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili tutti gli investimenti:

1. *in impianti, macchinari ed attrezzature volti a migliorare finezza, omogeneità, flessibilità e lunghezza delle fibre, al fine di elevare la qualità del prodotto;*
2. *adatti alla lavorazione delle fibre per i diversi usi delle stesse;*
3. *finalizzati al controllo della qualità, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico;*
4. *conseguenti all'introduzione di sistemi di qualità in base a Norme Vision 2000 e di sistemi di gestione ambientale in base a Norme ISO 14000 e EMAS II;*
5. *finalizzati all'adeguamento a norme in materia di ambiente e igiene per le quali non siano scaduti i termini di adeguamento al momento della presentazione della domanda e a superare i requisiti comunitari minimi in vigore in materia di ambiente e igiene.*

Investimenti non ammissibili

- 1. investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di materie prime e di semilavorati di origine extra comunitaria;*
- 2. investimenti che non garantiscano il collegamento a monte con la fase della produzione.*

c) Beneficiari

Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese che:

- dimostrino di essere in condizioni di redditività economica, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse, e di essere in equilibrio finanziario;*
- che rispettino gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;*
- che rispettino - i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.*

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

1. Altri requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- proporre investimenti riguardanti prodotti, di provenienza comunitari, dell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;*
- l'intervento deve riguardare di norma un solo settore; sono ammessi tuttavia progetti presentati da imprese che trasformano e commercializzano in un'unica unità produttiva polivalente prodotti di qualità e produzioni provenienti dall'agricoltura biologica, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, nonché prodotti tradizionali;*
- gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di base interessati e pertanto devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti ai vantaggi economici che da essi derivano;*
- le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;*
- le imprese per dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario debbono esibire in sede di presentazione della domanda un indice di redditività dell'impresa, riferito agli ultimi 3 anni; le "Istruzioni operative per l'applicazione del piano" individueranno tale indice di redditività, che, adattato alle diverse tipologie di imprese, dovrà consentire di evidenziare la capacità della gestione operativa delle imprese di produrre reddito, in grado di reintegrare il capitale fisico consumato nel processo produttivo, di far fronte agli oneri finanziari ed al pagamento delle imposte;*
- le imprese devono dimostrare di rispettare i requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali, come meglio precisato alla successiva lettera d.2);*
- il legale rappresentante di imprese non cooperative di prima e seconda trasformazione ed il legale rappresentante di cooperative di prima e seconda trasformazione, nel caso di acquisti di prodotto da terzi non soci, in sede di presentazione della domanda devono allegare copia conforme di accordi e/o di contratti di fornitura dei prodotti*



almeno triennali, con valenza giuridica, e stipulati con produttori agricoli singoli od associati, e devono impegnarsi a presentare all'atto dell'accertamento dello stato finale accordi e/o contratti eventualmente aggiuntivi o sostitutivi di quelli esibiti in sede di presentazione della domanda, come precisato al successivo parag. 3 (Criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari);

- *le imprese devono dimostrare esibendo idonea documentazione di essere in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro*
- *il titolare dell'impresa beneficiaria deve impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione dei beni finanziati e cioè a non distogliere dalla prevista destinazione dalla data dell'accertamento dello stato finale dei lavori per 10 anni gli immobili ammessi a contributo e per 5 anni dalla stessa data gli impianti, i macchinari e le attrezzature;*
- *le imprese devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;*
- *le imprese devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;*
- *le imprese devono dimostrare la cantierabilità del progetto di cui si chiede il finanziamento, vale a dire devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni per la produzione e per la edificazione, entro il termine che sarà stabilito dall'Ente che istruisce il progetto.*
- *le imprese devono impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità a fini statistici e i monitoraggio fisico e finanziario.*

d.2) Requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali nell'ambito del regolamento di sviluppo rurale

I requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali costituiscono delle condizioni di ammissibilità e si intendono soddisfatti quando vi è il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie della presente misura, delle normative obbligatorie, nazionali e comunitarie vigenti al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno.

Ciascuna normativa prevede adempimenti amministrativi (denunce di attività, autorizzazioni generali ed autorizzazione preventiva, ecc.) ed adempimenti tecnici (rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, divieto di uso di certe sostanze, ecc.)



Il requisito sarà autocertificato da parte della impresa beneficiaria e verificato dalla Regione con controlli a campione pari al 5% del totale. La Regione prevede al riguardo l'adozione di un efficace sistema di controlli nonché di sanzioni, che saranno precisati, oltre a quanto riportato in generale nei paragrafi 12.3.2. e 12.3.3., nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1750/99. Il sistema di controlli potrà coinvolgere più amministrazioni operanti nel campo dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente.

L'adeguamento da parte delle imprese beneficiarie della presente misura alla nuova normativa in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, e cioè alla normativa di recente introduzione, è ammesso a condizione che il termine temporale per lo stesso adeguamento non sia scaduto e che l'adeguamento stesso si realizzi entro e non oltre la scadenza stabilita dalla legislazione. Le "Istruzioni operative del presente piano" e/o i bandi preciseranno l'idonea documentazione con la quale le imprese di trasformazione e di commercializzazione dimostreranno di essersi adeguate alle nuove normative entro e non oltre la scadenza stabilita dalla legislazione. L'avvenuto adeguamento alla nuova normativa da parte delle imprese beneficiarie sarà autocertificato e verificato dalla Regione con controlli a campione pari al 5% del totale. La Regione prevede al riguardo l'adozione di un efficace sistema di controlli nonché di sanzioni, che saranno precisati, che saranno precisati, oltre a quanto riportato in generale nei paragrafi 12.3.2. e 12.3.3., nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1750/99. Il sistema di controlli potrà coinvolgere più amministrazioni operanti nel campo dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente.

Di seguito è riportato il quadro normativo-regolamentare (disposizioni comunitarie e nazionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali con riferimento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La Regione si riserva di approfondire e specificare detto quadro normativo-regolamentario in sede di Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi.

Resta inteso, come specificato nel paragrafo dedicato ai criteri di scelta, che non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che al termine della loro realizzazione non ottengano le autorizzazioni previste dalla normativa, comprese quelle in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.



Quadro normativo-regolamentare (disposizioni comunitarie e nazionali) in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali con riferimento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

<i>OGGETTO</i>	<i>NORMA COMUNITARIA</i>	<i>NORMA NAZIONALE E REGIONALE</i>
<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>	<p><i>Dir. 91/271 CEE sulle acque reflue urbane</i></p> <p><i>Dir. 91/676 CEE sull'inquinamento da nitrati di origine agricola</i></p> <p><i>Dir 98/15/CEE recante modifica alla Dir 91/271 CEE sulle acque reflue urbane</i></p>	<p><i>Legge 36/94 (Legge Galli)</i></p> <p><i>DM Mipa 19.04.1999 (Codice BPA)</i></p> <p><i>D. Lgs 152/99</i></p> <p><i>D.P.R. 470/82</i></p> <p><i>D.P.R. 236/88</i></p>
<i>Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera</i>	<i>Dir. 96/71 CEE</i>	<p><i>DPR n. 203/88</i></p> <p><i>D.Lgs 372/99</i></p>
<i>Uso dei fanghi di depurazione</i>	<i>Dir. 86/278/CEE</i>	<i>D. L.vo 99/92</i>
<i>Gestione dei rifiuti</i>	<p><i>Dir. 91/156/CEE (rifiuti)</i></p> <p><i>Dir. 91/689/CEE (rifiuti pericolosi)</i></p> <p><i>Dir. 94/62 CEE (imballaggi)</i></p> <p><i>Dir. 91/997 CEE (rifiuti di origine animale)</i></p>	<p><i>D.L.vo 22/97 (D.Ronchi)</i></p> <p><i>D. Lgs 389/97</i></p> <p><i>D.lgs 173/98</i></p> <p><i>Legge 426/98</i></p> <p><i>D.lgs. 508/92</i></p>





<i>OGGETTO</i>	<i>NORMA COMUNITARIA</i>	<i>NORMA NAZIONALE E REGIONALE</i>
<i>Acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari</i>	<i>Dir 90/414/CEE e successive modifiche</i>	<i>DPR1255/68 DPR 424/74 DPR 233/88 D. Lgs 194/95 D. Lgs 22/97 DM Sanità 22/01/1998 (limiti residui)</i>
<i>Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale</i>	<i>Dir. 90/642/CEE</i>	
<i>Tenori massimi per alcuni contaminanti di origine agricola presenti nei prodotti alimentari</i>	<i>Reg. (CE) 194/97 (modificato dai Reg. 1525/98 e 864/99)</i>	
<i>Benessere degli animali</i>	<i>Dir. 86/113 CEE Dir. 88/116 CEE Dir. 99/74 CE (galline ovaiole) Dir. 91/628 CEE Dir. 95/29 CE (trasporto animali) Dir. 91/629 CEE Dir 97/2 CE Dir. 97/182 CE (protez. vitelli) Dir. 91/630 CEE (protez. suini) Dir. 93/119 CE (macellaz. abbatt.) Dir. 96/22 CE (divieto ormoni) Dir. 96/23 CE (residui negli alim.)</i>	<i>DPR 233/88 D. Lgs 532/92 D. lgs 388/98 D. Legs 533/92 D. Lgs 331/98 D. Lgs534/92 D. Lgs 333/98 D. Lgs 336/99</i>
<i>Alimentazione animale</i>	<i>Dir. 95/69 CEE</i>	<i>D.lgs. 123/99</i>



<i>OGGETTO</i>	<i>NORMA COMUNITARIA</i>	<i>NORMA NAZIONALE E REGIONALE</i>
<i>Produzione, trasformazione e commercializzazione del latte</i>	<i>Dir. 92/46/CE</i>	<i>D.P.,R. 54/97</i>
<i>Produzione e commercializzazione carni fresche rosse</i>	<i>Dir. 91/497/CE</i>	<i>D. Lgs 286/94</i>
<i>Pollame e avicoli</i>	<i>Dir. 92/116/CE</i>	<i>D.P.,R. 495/97</i>
<i>Conigli e selvaggina allevata</i>	<i>Dir. 91/495/CE</i>	<i>D.P.R. 559/92</i>
<i>Prodotti a base di carne</i>	<i>Dir. 92/5/CE Dir. 94/64/CE</i>	<i>D. Lgs 537/92 D.P.R. 309/98</i>
<i>Uova e ovoprodotti</i>	<i>Dir. 89/437/CE</i>	<i>D. Lgs 65/93</i>
<i>Tutela della natura e benessere degli animali</i>	<i>Dir. 92/43/CEE Dir 79/409/CEE</i>	<i>DPR 357/97 DM 3 aprile 2000</i>
<i>Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari</i>	<i>Dir. 93/43/CEE</i>	<i>D.lgs. 22/97</i>
<i>Sicurezza nelle aziende</i>		<i>D. Lgs 626/94</i>
<i>Valutazione d'impatto ambientale</i>	<i>Direttiva 85/337/CEE</i>	<i>Legge 349/86 e successive modificazioni ed integrazioni, DPCM 377/88 e 27/12/88 Legge regionale n. 40/98</i>

2. Eccezioni a norma dell'art. 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999

Valgono al riguardo le disposizioni generali contenute al paragrafo 12.5 del presente PSR.

Le eccezioni a norma dell'art. 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardano il settore ortofrutticolo.

Come riportato al precedente punto 12, relativamente al settore ortofrutticolo, sulla presente misura del PSR:

1. sono ammissibili nel caso di impianti di lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti del comparto ortofrutticolo tutti gli investimenti realizzati da produttori aderenti alle Organizzazioni dei Produttori riconosciute dalla o.c.m., di cui al Reg. (CE) n. 2200/96, e da produttori non aderenti alle O.P.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo delle O.P. stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR: l'acquisto di attrezzature e macchinari vari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato, esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi ed è quindi escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.
2. sono ammissibili nel caso di impianti di raccolta, lavorazione, condizionamento, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti del comparto ortofrutticolo tutti gli investimenti realizzati da produttori aderenti alle Organizzazioni dei Produttori riconosciute dalla o.c.m., di cui al Reg. (CE) n. 2200/96, e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di cassoni, muletti, attrezzature e macchinari vari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo delle O.P. stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del PSR.

3. Criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari

- il legale rappresentante di imprese non cooperative di prima e seconda trasformazione ed il legale rappresentante di cooperative di prima e seconda trasformazione, nel caso di acquisti di prodotto da terzi non soci, in sede di presentazione della domanda devono allegare copia conforme di accordi e/o di contratti di fornitura dei prodotti almeno triennali, con valenza giuridica, e stipulati con produttori agricoli singoli od associati, e devono impegnarsi a presentare all'atto dell'accertamento dello stato finale accordi e/o contratti eventualmente aggiuntivi o sostitutivi di quelli esibiti in sede di presentazione della domanda; ai fini della dimostrazione della ricaduta sui produttori dei vantaggi economici derivanti dagli investimenti, dagli accordi e dai contratti deve evincersi, tra l'altro, la garanzia del collocamento e della remunerazione del prodotto, i nominativi dei produttori agricoli di base interessati a tali accordi ; nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi saranno comunque specificati i contenuti di tali accordi e contratti; la quantità di prodotto di cui l'impresa dovrà approvvigionarsi sarà di norma riferita alla capacità produttiva totale dell'impianto finanziato;
- la quantità di prodotto di cui l'impresa dovrà approvvigionarsi sarà di norma riferita alla capacità produttiva totale dell'impianto finanziato;
- nel caso delle imprese cooperative di trasformazione e commercializzazione sarà considerato dimostrato solo se tali imprese trattano esclusivamente il prodotto dei soci.



e) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

3 -Durata della misura

2000-2006

4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto:

contributi in conto capitale.

b) Massimali di aiuto:

eventuali massimali di aiuto (vale a dire, volumi di investimento massimi ammissibili) potranno essere previsti nelle “Istruzioni per l’applicazione del Piano”.

c) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile:

massimo 40% della spesa ammissibile

d) Tasso di partecipazione comunitario:

33,76 % del costo pubblico

f) Criteri di priorità

Criteri oggettivi di priorità potranno essere individuati e quantificati nelle “Istruzioni per l’applicazione del Piano” e/o nei bandi, tenendo conto in particolare di quanto disposto dall’articolo 37 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1257/99.

Tali criteri potranno, tra l’altro, fare riferimento a:

a) requisiti oggettivi posseduti dall’impresa richiedente, in quanto consentano di quantificare il livello di eccellenza della realtà produttiva aziendale: prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (VQPRD, DOC E DOCG ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 sulla denominazione dei vini, DOP, IGP, Attestazione di specificità di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92, prodotti dell’agricoltura biologica ai di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 ed al Regolamento (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni, marchi di qualità riconosciuti dalla normativa comunitaria;

b) alle caratteristiche intrinseche del progetto, in quanto consentano di individuare i punti di forza propri degli investimenti previsti e proposti a finanziamento: innovazione tecnologica, diversificazione delle produzioni rispetto alla precedente situazione aziendale, raggiungimento di standard in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale e di condizioni igienico-sanitarie superiori a quelle previsti dalle vigenti normative nazionali e comunitarie obbligatorie, ecc.;

c) all’eventuale impegno da parte dell’impresa beneficiaria dell’erogazione di servizi per almeno tre anni ai produttori agricoli fornitori del prodotto di base; nelle Istruzioni applicative del Piano e/o nei bandi potranno essere specificati i contenuti di tali servizi.

5. Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La Regione prevede di destinare come aiuti di stato sulla presente misura 10 MEURO per cui la spesa pubblica totale ammonta a 60 MEURO (cfr. tabella finanziaria generale indicativa, colonne “F” e “G”).



La misura è coerente con altri interventi regionali a sostegno degli investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.



6- Procedure

a) Ufficio responsabile

Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura.

b) Modalità di attuazione

A bando

7- Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione:

- numero delle imprese beneficiarie (in corrispondenza all'obiettivo operativo: incentivazione di investimenti negli impianti di trasformazione): 66*
- numero delle imprese beneficiarie (in corrispondenza all'obiettivo operativo: incentivazione di investimenti negli impianti di commercializzazione): 28*
- numero dei progetti per il controllo della qualità (in corrispondenza all'obiettivo operativo: introduzione di sistemi per il controllo della qualità dei prodotti). 45*

b) Indicatori di risultato:

- produzione delle imprese beneficiarie della trasformazione agroindustriale (in corrispondenza all'obiettivo specifico: ammodernamento degli impianti di trasformazione agroindustriale): 850 miliardi di lire;*
- produzione delle imprese beneficiarie della commercializzazione agroindustriale (in corrispondenza all'obiettivo specifico: ammodernamento degli impianti di commercializzazione agroindustriale): 350 miliardi di lire;*
- produzione di qualità commercializzata (in corrispondenza all'obiettivo specifico: aumento della produzione di qualità commercializzata): 140 miliardi di lire.*